XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 622-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MULÈ, CAVANDOLI

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica

Presentata il 23 novembre 2022

(Relatrice: **PATRIARCA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, in materia di disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica;

rilevato che:

il provvedimento ha la finalità di definire un programma pluriennale di salute pubblica di diagnosi precoce tramite *screening* destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, per identificare i soggetti esposti al rischio dello sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia;

in particolare l'articolo 1, al comma 1, prevede che tale programma sia adottato, a decorrere dal 2024, tramite decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite la Conferenza Stato-regioni e le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, che alla tutela della salute oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

l'articolo 1, comma 1, prevede quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del programma pluriennale di *screening*;

la giurisprudenza costituzionale appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019);

da ultimo nella sentenza n. 114 del 2022 la Corte costituzionale – dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 480 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 nella parte in cui non prevedeva l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti e delle modalità di accesso per l'erogazione delle risorse del fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, di specifici strumenti di valutazione prognostica del carcinoma mammario – ha ritenuto che la disposizione appariva riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale » sia alla competenza concorrente in materia di « tutela della salute », senza però che si possa individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri;

anche nel provvedimento in esame non è dato riscontrare la prevalenza di uno dei due ambiti materiali sull'altro;

appare quindi opportuno – all'articolo 1, comma 1 – prevedere, in luogo del parere, la forma dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la forma dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo del previsto parere.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, recante disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse iscritte per gli anni 2024 e 2025 sul Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi

del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dagli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge, sono integralmente disponibili;

alle attività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1, istituito dall'articolo 2, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero della salute, tenuto anche conto dell'esclusione, prevista dalla medesima disposizione, della corresponsione ai suoi componenti di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Programma di screening nazionale per diabete di tipo 1)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, nonché di effettuare la diagnosi precoce della celiachia, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Art. 2.

(Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1)

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'osservatorio nazionale sul diabete

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Programma di screening nazionale per diabete di tipo 1 e celiachia)

- 1. Al fine di prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, nonché di effettuare la diagnosi precoce della celiachia, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia, è adottato un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, da avviare a decorrere dall'anno 2024. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.
- 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

(Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1)

Identico.

- di tipo 1, di seguito denominato « osservatorio », composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati:
- *a)* un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;
- *b)* due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- c) cinque medici di comprovata esperienza specializzati nella cura e nella predizione genetica del diabete di tipo 1;
- d) due rappresentanti di associazioni di rilevanza nazionale operanti nel settore della prevenzione e della predizione genetica del diabete di tipo 1.
- 2. I membri dell'osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
- 3. L'osservatorio studia ed elabora le risultanze dello *screening* di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.
- 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di cui all'articolo 1. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di cui all'articolo 1. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. All'onere di cui alla presente legge, quantificato in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Il fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 - 2. Identico.



19PDL0035280